



## REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 12) – Approvato nella seduta del 29/11/22

### Art. 1 – Aree di intervento

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona, di qui in avanti ODCEC, può fornire, su richiesta di Enti, Associazioni, Società, Fondazioni o comunque terzi, singoli nominativi o elenchi di nominativi iscritti all'albo degli esercenti o all'elenco dei non esercenti tenuti dall'Ordine stesso di cui l'Ordine medesimo ha ricevuto comunicazione per ricoprire cariche, accettare incarichi e svolgere funzioni di docenza in aree nelle quali sia richiesta la competenza specifica spettante agli stessi.

### Art.2–Tipologia e natura dei vantaggi economici attribuiti - riferimenti normativi

L'ODCEC attribuisce, tramite le suddette attività, vantaggi economici indiretti esclusivamente nella forma di segnalazione di nominativi a terzi per l'assunzione di cariche o incarichi professionali; tale funzione è sempre di natura facoltativa e discrezionale e non si concretizza in alcun modo nella forma di sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario e vantaggio economico diretto. Nessuna risorsa dell'Ordine viene impegnata per tale attività. Quando, su richiesta di terzi, l'ODCEC ritiene di procedere a tali attribuzioni di vantaggi economici indiretti o comunque segnalazioni di nominativi, il Consiglio dell'Ordine delibera nell'osservanza di questo regolamento, che adempie alla prescrizione dell'art. 12 della Legge n. 241/90; qualora la delibera stessa non disponga diversamente si applicherà il procedimento di attribuzione previsto in questo Regolamento.

### Art. 3 – Incarichi a componenti il Consiglio direttivo e trasparenza degli incarichi

Il Consiglio, si asterrà dall'indicare il nominativo del presidente, del vicepresidente o di ciascuno dei consiglieri a chiunque lo abbia richiesto per la copertura di incarichi retribuiti, salvo casi in cui tali segnalazioni siano espressamente previste dagli Statuti o regolamenti interni degli Enti/soggetti terzi richiedenti, ovvero casi eccezionali dove siano richieste particolari competenze o titoli specifici. che verranno valutati e riportati in delibere opportunamente motivate.

### Art.4–Limiti della responsabilità dell'ODCEC

La formulazione di indicazioni nominative non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte dell'ODCEC per le obbligazioni contratte ed i rapporti comunque stabiliti dai soggetti indicati nello svolgimento delle loro attività e incarichi; similmente, la formulazione di tali indicazioni non impegna l'ODCEC a far sì che l'incarico o la carica venga effettivamente attribuita a tutti o ad alcuni dei nominativi designati, né costituisca garanzia in tal senso.

### Art. 5 – Limiti e tempi dei provvedimenti

Le providenze indicate nell'art. 2 sono deliberate dal Consiglio dell'ODCEC nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle presenti disposizioni. Le esclusioni sono anch'esse decise dal Consiglio dell'Ordine con provvedimenti motivati da comunicarsi ai soggetti interessati, nel solo caso che questi ultimi soggetti abbiano esplicitamente richiesto che il loro nominativo venga preso in considerazione per una determinata nomina.

## Art. 6 – Patrocinio

La concessione del patrocinio dell'ODCEC e la partecipazione di consiglieri a comitati di onore, di promozione e di organizzazione, che sono decise dal Presidente, sentito il Consiglio dell'Ordine, in relazione al carattere socio-culturale ed alla significatività delle attività e delle iniziative, non implicano l'automatica assegnazione di benefici finanziari o vantaggi economici.

## Art. 7 – Criteri di concessione

Il Consiglio dell'ODCEC, esaminate le richieste formulate, provvederà a fornire il numero di nominativi richiesti sulla base della procedura sotto riportata:

- verrà condotto un esame delle esperienze professionali e formative degli iscritti, in accordo con le richieste formulate dal richiedente e con le considerazioni del Consiglio fondate sulla pratica professionale. A tal fine il Consiglio provvederà ad inviare a tutti gli iscritti (qualora nella richiesta non siano previsti particolari requisiti quali l'anzianità di iscrizione, particolari specializzazioni, ecc.) una comunicazione informativa, con assegnazione di un termine per rispondere, per richiedere la compilazione di un'apposita scheda informativa sul modello di quanto allegato al presente regolamento (allegato A), che consentirà di monitorare le esperienze specifiche di ciascun iscritto e la sua disponibilità ad assumere incarichi. I dati contenuti nella scheda informativa, debitamente sottoscritta dall'iscritto saranno utilizzati come base per l'individuazione dei nominativi da segnalare. Tutte le indicazioni di nominativi fornite dal Consiglio dell'ODCEC faranno riferimento esclusivamente dall'insieme degli iscritti o Studi Associati che abbiano inviato la suddetta scheda informativa debitamente compilata e sottoscritta alla sede dell'ODCEC. Ove i candidati idonei siano in numero maggiore dei nominativi richiesti, nella valutazione differenziale dei diversi profili il Consiglio dell'ODCEC farà riferimento ai seguenti criteri: 1. dovrà essere favorita il più possibile la turnazione negli incarichi, estendendo nel tempo le indicazioni formulate al maggior numero possibile di soggetti iscritti, purché essi posseggano adeguate competenze e rivestano le caratteristiche di volta in volta richieste; 2. dovranno essere esclusi dalla segnalazione i professionisti che risultano sospesi dalla attribuzione di incarichi disciplinati dal presente regolamento ai sensi del successivo articolo 10), ovvero gli iscritti non in regola con il pagamento dei contributi annuali di iscrizione o ancora, che risultino non aver assolto pienamente l'obbligo formativo minimo con riferimento al triennio precedente; 3. nel caso che la nomina richiesta riguardi società o enti la cui attività è di interesse per la categoria professionale, la formulazione di qualsiasi nominativo dovrà essere subordinata all'assunzione di un impegno a relazionare su tale attività al Consiglio dell'ODCEC, limitatamente alle aree di comune interesse e nel pieno rispetto del segreto professionale e della riservatezza che è propria della professione; 4. nel caso che tutti i criteri di selezione sopra indicati, applicati nell'ordine di priorità in cui sono qui esposti, non consentano di formulare una scelta univoca, si procederà al sorteggio a sorte con utilizzo di specifico software generatore di lista di numeri casuali disponibile in rete (es. [www.blia.it](http://www.blia.it)) tra i nominativi selezionati.

## Art. 8 – Informazione preventiva

L'ODCEC rende di pubblica conoscenza la possibilità, le condizioni e le procedure di attribuzione di vantaggi economici previsti dal regolamento, utilizzando mezzi propri ed i normali strumenti di comunicazione, provvedendo altresì ad informare direttamente i soggetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

## Art. 9 – Modalità di comunicazione della nomina o dell'incarico

Nel termine più breve possibile dall'assegnazione dell'incarico o della individuazione della rosa di iscritti potenzialmente incaricabili, l'ODCEC procede alla conseguente informativa nei loro confronti,

ricorrendo agli strumenti informativi indicati nel questionario o abitualmente utilizzati per l'informativa istituzionale dei singoli iscritti. Gli interessati, avuta l'informazione, dovranno manifestare la propria disponibilità ad accettare l'incarico/nomina entro il termine di due giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione. In caso di mancato riscontro o in caso di urgenza la segreteria dell'ODCEC contatterà, anche telefonicamente, l'interessato per informarlo della nomina e sollecitare una risposta scritta.

#### Art. 10 – Controlli

L'ODCEC ha titolo per verificare lo stato di attuazione delle attività e degli incarichi intrapresi da iscritti a seguito di una segnalazione effettuata dal Consiglio, nel pieno rispetto del segreto professionale e della riservatezza che è propria della professione. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezza, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito della attività, il Consiglio dell'Ordine potrà deliberare di escludere il nominativo dell'iscritto in questione da ogni futura nomina, per una durata non superiore a cinque anni. In ogni caso la delibera di esclusione deve essere preceduta dall'invito all'interessato a presentarsi al Consiglio per fornire dichiarazioni e chiarimenti o a sottoporre al Consiglio una memoria scritta.

#### Art. 11 – Pubblicazione delle indicazioni formulate

Annualmente le segnalazioni formulate su richiesta di terzi sono rese di pubblica conoscenza attraverso pubblicazione nella specifica sezione dell'"amministrazione trasparente" attivata sul sito istituzionale dell'Ordine.

#### Art. 12 – Premi ed omaggi di rappresentanza

Le norme per l'attribuzione di vantaggi economici previste da questo Regolamento non sono ostative alla concessione dei premi ed omaggi, quali ad esempio targhe, medaglie, distintivi, pubblicazioni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Consiglio dell'ODCEC nell'ambito delle dotazioni costituite con deliberazione di Consiglio dell'Ordine e nell'esercizio della sua funzione di rappresentanza, in occasione di convegni, mostre e di manifestazioni professionali e culturali, o con altri fini sociali.

#### Art. 13 – Trattamento dei dati e privacy

All'atto della segnalazione della propria candidatura/disponibilità l'iscritto dovrà allegare la dichiarazione di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

#### Art. 14 – Entrata in vigore e pubblicizzazione del regolamento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione ed alla pubblicazione sul sito [www.odcec.cr.it](http://www.odcec.cr.it) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona. Della sua adozione e dei suoi contenuti fondamentali è data notizia e diffusione attraverso gli strumenti informativi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona.

## Allegato 1

Il sottoscritto (nome e cognome)

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

iscritto all'albo nella sezione \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

dichiara sotto la propria personale responsabilità, che tutte le informazioni fornite sono esatte e rispondenti al vero. Il sottoscritto prende atto che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona formula, su richiesta di terzi, indicazioni per l'attribuzione di incarichi professionali esclusivamente secondo le norme del "Regolamento dei criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici (art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241)" pro tempore vigente. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento succitato e di accettare che le informazioni fornite vengano utilizzate per la formulazione di indicazioni di nomina su richiesta di terzi, limitatamente alla specifica segnalazione in questione.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

### Informativa sul trattamento dei dati personali

In osservanza di quanto previsto dal GDPR Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati del richiedente sottoscrittore, inclusi quelli sensibili, verranno considerati confidenziali e trattati in maniera riservata; essi potranno essere memorizzati con mezzi elettronici, elaborati e diffusi anche a terzi, per finalità collegate alla professione degli iscritti. Si informa altresì che il richiedente sottoscrittore potrà far valere i propri diritti come espressi dal richiamato GDPR, rivolgendosi al titolare del trattamento (Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cremona – via Palestro, n. 66 – 26100 CREMONA – pec: [segreteria@commercialisticr.it](mailto:segreteria@commercialisticr.it))

### Espressione del consenso al trattamento e trasmissione a terzi dei dati personali

Il sottoscritto, pienamente informato ai sensi di quanto previsto dal GDPR presta il proprio assenso affinché l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona, quale titolare, proceda al trattamento dei propri dati personali forniti attraverso il presente modulo in conformità all'informativa ricevuta, nonché alla loro comunicazione, oltre che per finalità istituzionali, a università, enti di ricerca, istituti di formazione, case editrici, soggetti terzi in genere a cui i dati siano diretti per finalità collegate alla professione degli iscritti

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Nota bene – La mancanza delle sottoscrizioni richieste o delle informazioni necessarie per procedere alla nomina/segnalazione non consentiranno all'Ordine di tener conto della candidatura eventualmente espressa per la formulazione di indicazioni di nomina.

Allegato: copia documento di identità in corso di validità